

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

54° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 GENNAIO 1994

**Presidenza del Vice Presidente FABRIS
indi del Vice Presidente PINNA**

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modifiche e integrazioni alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, recante norme per l'edilizia residenziale pubblica» (1465), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio dell'articolo 1, comma 8, del disegno di legge n. 1684

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE:

- FABRIS (DC)	Pag. 2, 3, 5 e <i>passim</i>
- PINNA (PDS)	21
ANGELONI (PDS), relatore alla Commissione	12, 14, 15 e <i>passim</i>
CUTRERA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici	3, 5, 12 e <i>passim</i>
FAGNI (Rifond. Com.)	3, 4, 13 e <i>passim</i>
NERLI (PDS)	13, 14
SENESI (PDS)	13, 14

Presidenza del Vice Presidente FABRIS

I lavori hanno inizio alle ore 11,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifiche e integrazioni alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, recante norme per l'edilizia residenziale pubblica» (1465), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio dell'articolo 1, comma 8, del disegno di legge n. 1684

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1465.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

Do lettura del parere reso dalla Commissione bilancio:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge in titolo, per quanto di competenza, sentito il rappresentante del Tesoro, dichiara il proprio parere contrario per assenza della copertura finanziaria prevista dall'articolo 81 della Costituzione.

Gli articoli 1 e 5 sono privi di copertura tenuto conto della rimodulazione in atto ad opera della legge finanziaria 1994.

Per quanto concerne l'articolo 2, che novella l'articolo 2 della legge n. 179 del 1992, si ha ugualmente un limite d'impegno che si estende fino al 2018, con copertura sul fondo globale di parte capitale relativamente ai lavori pubblici per il triennio 1993-1995.

Al riguardo, si pongono numerosi problemi. Anzitutto, trattasi di spesa non considerabile al momento a legislazione vigente, per cui il riferimento dovrebbe essere al triennio 1994-1996. In secondo luogo, occorre comunque prevedere che la definitiva approvazione del provvedimento non può che susseguire a quella della legge finanziaria. In terzo luogo, al momento l'accantonamento del capitolo 9001 relativamente al Ministero dei lavori pubblici non è previsto come limite d'impegno: se si approvasse dunque la norma nell'attuale formulazione, si avrebbe una spesa che va dal 1994 al 2018 coperta però per tre anni».

Dichiaro aperta la discussione generale.

FAGNI. Signor Presidente, mi sembra di aver capito che la Commissione bilancio abbia espresso parere negativo in quanto non risulterebbero nella finanziaria i fondi necessari per la copertura dell'articolo 1. Questo fatto è piuttosto grave, e lo abbiamo sostenuto già durante la discussione della manovra finanziaria in Aula. Siamo in grado di provare che presso la Cassa depositi e prestiti giacciono migliaia di miliardi, non pochi spiccioli, provenienti da leggi di settore (per circa 9.000 miliardi) e dai fondi ex-Gescal (per circa 15.000 miliardi). Il CER, poi, ha recentemente affermato che sarebbero stati stanziati 11.000 miliardi.

PRESIDENTE. È stato fatto.

FAGNI. Benissimo, ma 11.000 miliardi non raggiungono quella cifra di 26.000 miliardi giacente presso la Cassa depositi e prestiti, finalizzata all'edilizia residenziale e proveniente anche da trattenute Gescal. Ora, poichè questa forma di contribuzione andrà avanti ancora per due anni e poichè sappiamo che ogni anno dalla Gescal provengono mediamente 1.500 miliardi pagati da tutti i lavoratori dipendenti, vorrei sapere come mai si afferma che nella legge finanziaria non vi sono i fondi necessari per la copertura dell'articolo 1. Durante l'esame degli articoli della legge finanziaria riguardanti gli alloggi non si è voluto tener conto delle somme giacenti presso la Cassa depositi e prestiti e a me sembra che in questo modo si voglia sacrificare un settore che proprio in questi giorni è nuovamente all'attenzione di tutti. Non va infatti dimenticato che a Roma, così come a Livorno, c'è tensione sulla questione casa perchè è ripresa la corsa agli sfratti. Non possiamo consentire che vi sia un blocco nell'edilizia residenziale quando sappiamo che ci sono miliardi e miliardi giacenti.

Non la voglio fare troppo lunga, però vorrei che questa Commissione lanciasse alla Commissione bilancio un segnale più energico; in altre parole, dovremmo dire con forza che noi sappiamo che i soldi ci sono e che quindi bisogna spenderli.

PRESIDENTE. Al di là dell'intervento di carattere tecnico o politico che svolgerà il Sottosegretario, le osservazioni della Commissione bilancio si basano sul fatto che i capitoli sui quali si fonda la copertura del provvedimento sono al momento azzerati e quindi non idonei a garantirne il finanziamento. La sua valutazione, senatrice Fagni, ha un respiro politico più generale, mentre la 5ª Commissione fa un discorso meramente tecnico, legato appunto al fatto che si vogliono utilizzare capitoli che sono stati azzerati.

FAGNI. Si possono trovare altri capitoli cui fare riferimento.

CUTRERA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Signor Presidente, vorrei soffermarmi molto brevemente sull'intervento della senatrice Fagni che mi sembra abbia ripetuto cose già dette in Aula durante la discussione della legge finanziaria.

Se lei avesse avuto la possibilità di partecipare ieri alla brevissima seduta nella quale il Governo ha svolto una relazione sull'attività e sull'impegno profuso in materia di edilizia residenziale, avrebbe sentito parlare del provvedimento adottato dal CER negli ultimi mesi e approvato dal CIPE il 23 dicembre, non ancora pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* ma depositato in copia presso questa Commissione, con il quale risultano distribuiti 16.000 miliardi: 11.000 miliardi destinati all'edilizia sovvenzionata e 5.000 miliardi di giacenze presso le regioni per l'edilizia agevolata.

Con queste somme, almeno a quanto risulta al Ministero dei lavori pubblici, si esaurisce la distribuzione di tutto quanto è giacente e disponibile presso la Cassa depositi e prestiti. Le richieste di utilizzo dei fondi ex-Gescal che vengono continuamente avanzate a nostro parere appaiono assolutamente infondate, o meglio erano fondate fino a quando si è giunti ad adottare quei provvedimenti che hanno trovato l'intesa tra lo Stato e le regioni su tutti i punti riguardanti le giacenze Gescal, sia per l'edilizia agevolata che per quella sovvenzionata. Nel luglio di quest'anno fu emanata una prima delibera del comitato esecutivo del CER (quindi in sede ristretta), cui il 4 novembre seguì una decisione del CER nella sua globalità alla presenza di tutte le regioni; tale provvedimento, con l'intesa di tutte le regioni, venne portato alla Conferenza Stato-regioni e in quella sede venne approvato all'unanimità, così come venne approvato all'unanimità dal CIPE un mese dopo.

Vorrei che questo fosse chiaro per evitare di dover sentire ancora affermazioni inesatte. Che ci sia stato un ritardo da parte del Ministero dei lavori pubblici ieri l'ho dichiarato in questa sede senza esitazioni. Bisogna però sottolineare che sono state distribuite non soltanto le risorse riferite agli anni 1992, 1993 e 1994 (cioè le triennali), ma anche quelle relative al 1995, quindi abbiamo operato la distribuzione programmata mettendo a disposizione - desidero evidenziarlo con chiarezza - tutto quello che potevamo distribuire.

Il periodico «Panorama», riferendo che il Ministero dei lavori pubblici accoglie con piacere le istanze di coloro i quali chiedono la restituzione dei fondi ex-Gescal, non fornisce neanche un minimo di informazione. Mi permetta, senatrice Fagni, questo piccolo appunto critico nei confronti di *mass media* che rendono difficile la comunicazione. Essi infatti non hanno fornito notizie su una manovra pari a 16.000 miliardi, cioè a più di un terzo della manovra finanziaria che viene discussa per sei-sette mesi in questo e nell'altro ramo del Parlamento.

Precisato tale aspetto, colgo l'occasione per chiarire la posizione del Ministero. Se ci sono ulteriori giacenze rispetto ai riferiti 16.000 miliardi, prego i commissari di rivolgere nella sede adeguata un'istanza al Governo affinché chiarisca definitivamente l'effettiva situazione presso la Cassa depositi e prestiti. Su questo punto il Governo manifesta la massima apertura, e personalmente sarei lieto di poter essere contraddetto in merito alle disponibilità reali.

FAGNI. Mi rendo conto che è difficile ragionare sulle cifre relative a questo delicato settore, che costituiscono anche oggetto di contenzioso.

Devo però far presente al Sottosegretario che, in base a documenti in mio possesso, alla data del 30 settembre 1993 erano disponibili 16.000 miliardi provenienti dai fondi ex-Gescal e più di 9.000 miliardi derivanti da leggi di settore per l'edilizia sovvenzionata e agevolata. Quindi complessivamente la somma era di 25.000-26.000 miliardi.

Ora, io non è che voglia contestare quello che viene riferito; concordo con il Sottosegretario sul fatto che molto spesso purtroppo i *mass media* (dagli organi di stampa alla televisione) riportano soltanto le notizie che a loro interessa diffondere, che magari non corrispondono alla verità dei fatti. Io per prima lamento e sottolineo molto negativamente tale atteggiamento. Ma in questo campo mi permetto di rilevare senza ombra di presunzione che probabilmente l'indicazione reiterata della conoscenza di queste giacenze presso la Cassa depositi e prestiti ha sollecitato il CER, che qualche volta viene meno agli scopi per i quali è stato istituito (cioè come comitato per l'edilizia residenziale) e si occupa di cose del tutto diverse. Sono stati stanziati e spesi 16.000 miliardi? Sono disponibile a fornirle la documentazione dalla quale risulta che sono in giacenza almeno 9.000 miliardi.

CUTRERA, *sottosegretario di Stato per i lavori Pubblici*. Senatrice Fagni, prendo nota delle sue dichiarazioni, di cui la ringrazio.

Il mio intendimento stamattina era quello di cogliere l'occasione per riferire nuovamente alla Commissione (come ho già fatto nella seduta di ieri) i dati in mio possesso perchè, non avendo mezzi di comunicazione a disposizione, il Parlamento rappresenta il naturale e giusto destinatario.

Ribadisco comunque la disponibilità ad acquisire ogni dato attendibile utile che possa essere portato in termini formali alla conoscenza del Governo attraverso i mezzi normali a disposizione dei parlamentari (interrogazioni, interpellanze e così via) al fine di incrementare gli importi finanziari relativi a questo settore.

Voglio chiarire ancora, vista l'attenzione che viene giustamente riservata alla materia, che a parere del Sottosegretario la manovra richiede un grande impegno amministrativo da parte delle regioni, perchè il termine per la localizzazione è di 90 giorni. Non vorrei che esso trascorresse inutilmente, dopo che sono state raggiunte intese con 20 regioni, e con fatica, dal momento che i criteri non sono identici a quelli del passato ma innovativi, e comportano quindi anche differenze tra regione e regione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1 e dell'annessa tabella.

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, è sostituito dai seguenti:

«1. Ferme restando le disponibilità derivanti dall'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per le finalità di edilizia agevolata di cui al medesimo articolo 22, è autorizzato un limite di impegno venticinquennale di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996. Al relativo onere, pari a lire 10 miliardi per il 1994, a lire 20 miliardi per il 1995 e a complessive lire 750 miliardi per gli anni dal 1994 al 2020, secondo quanto previsto dalla tabella A annessa alla presente legge, si provvede, per gli anni 1994 e 1995, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni del capitolo 8276 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il 1993.

1-bis. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-ter. Il CER e le regioni sono autorizzati a programmare e ad impegnare le disponibilità derivanti dall'applicazione del comma 1.

1-quater. Le singole annualità relative ai limiti di impegno di cui al comma 1 sono corrisposte alla Cassa depositi e prestiti a decorrere dall'anno successivo a quello in cui le regioni comunicheranno al CER l'avvenuto avvio dei programmi.

1-quinquies. Per consentire alla sezione autonoma di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457, di porre a disposizione delle regioni le somme ad esse eventualmente occorrenti per la concessione dei contributi in anticipo rispetto alla corresponsione effettuata ai sensi del comma *1-quater*, il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad utilizzare le disponibilità di cui all'articolo *4-bis* del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1983, n. 637, con la procedura di cui all'articolo 35 della legge 27 dicembre 1983, n. 730».

2. Alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, è annessa la tabella A di cui all'allegato I alla presente legge.

Do ora lettura della tabella richiamata nell'articolo:

ALLEGATO I

*(articolo 1)*TABELLA A – ONERE COMPLESSIVO
DERIVANTE DALL'ARTICOLO 2, COMMA 1

ANNO	Primo limite di impegno (miliardi)	Secondo limite di impegno (miliardi)	Terzo limite di impegno (miliardi)	TOTALE
1994	10	-	-	10
1995	10	10	-	20
1996	10	10	10	30
1997	10	10	10	30
1998	10	10	10	30
1999	10	10	10	30
2000	10	10	10	30
2001	10	10	10	30
2002	10	10	10	30
2003	10	10	10	30
2004	10	10	10	30
2005	10	10	10	30
2006	10	10	10	30
2007	10	10	10	30
2008	10	10	10	30
2009	10	10	10	30
2010	10	10	10	30
2011	10	10	10	30
2012	10	10	10	30
2013	10	10	10	30
2014	10	10	10	30
2015	10	10	10	30
2016	10	10	10	30
2017	10	10	10	30
2018	10	10	10	30
2019	-	10	10	20
2020	-	-	10	10
Totale ...	250	250	250	750

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

Sopprimere l'articolo.

1.2

IL GOVERNO

Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti interamente soppressivi da parte del presidente Franza e del Governo. Dal momento che sull'articolo 1, come ho già riferito, la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, mi sembra opportuno che la Commissione si attenga a tale indicazione.

Poichè non sono stati presentati altri emendamenti, metto ai voti il mantenimento dell'articolo e della relativa tabella.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Ne do lettura:

Art. 2.

1. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, è sostituito dai seguenti:

«5. Per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 7, terzo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, a cooperative edilizie a proprietà indivisa costituite esclusivamente tra gli appartenenti alle Forze armate, compreso il personale che ha cessato il servizio, nonchè per la concessione di contributi integrativi finalizzati a contenere l'onere per l'ammortamento dei mutui a carico di dette cooperative edilizie entro il limite del 5 per cento, oltre al rimborso del capitale, è autorizzato un limite di impegno venticinquennale di lire 10 miliardi a decorrere dal 1994. Al relativo onere, pari a lire 10 miliardi annui per il triennio 1994-1996 e a complessive lire 250 miliardi per gli anni dal 1994 al 2018, secondo quanto previsto dalla tabella B annessa alla presente legge, si provvede, per gli anni 1994 e 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

5-bis. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2. Alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, è annessa la tabella B di cui all'allegato II alla presente legge.

Do lettura della tabella richiamata nell'articolo:

**TABELLA B - ONERE COMPLESSIVO
DERIVANTE DALL'ARTICOLO 2, COMMA 5**

ANNO	Miliardi
1994	10
1995	10
1996	10
1997	10
1998	10
1999	10
2000	10
2001	10
2002	10
2003	10
2004	10
2005	10
2006	10
2007	10
2008	10
2009	10
2010	10
2011	10
2012	10
2013	10
2014	10
2015	10
2016	10
2017	10
2018	10
Totale ...	250

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

2.1

FRANZA

All'articolo 2, comma 1, le parole da: «al relativo onere, pari a 10 miliardi» fino a: «utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici» sono sostituite dalle seguenti:

«Al relativo onere, per il triennio 1994-1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

Per gli anni successivi e per ulteriori limiti di impegno si provvederà con la legge finanziaria.

Il Ministero del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.2

FRANZA

All'articolo 2, comma 1, sostituire le parole da: «è autorizzato» fino alla fine con le seguenti: «è autorizzata una spesa per un importo di dieci miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996. Al relativo onere, per il triennio 1994-1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministero del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.3

FRANZA

Stante l'assenza del presentatore, faccio miei questi emendamenti e li do per illustrati.

ANGELONI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, intendo fare una sottolineatura in particolare sull'emendamento 2.3, con il quale si cerca di salvare una quota di stanziamenti che altrimenti non potrebbe essere utilizzata. Voglio però evidenziare il meccanismo che con tale proposta emendativa si mette in piedi, affinché risulti agli atti. In pratica si attiva un meccanismo di mutui ventennali a fronte del quale è prevista una copertura solo per il primo triennio, nel presupposto che le prossime leggi finanziarie provvederanno alla copertura per gli anni successivi.

Poichè abbiamo già il caso di impegni sottoscritti dallo Stato per far rispettare i quali abbiamo dovuto varare leggi apposite, mentre nel frattempo si sono creati dei vuoti, vorrei fosse chiaro ai colleghi che è possibile accogliere l'emendamento in questione, nella consapevolezza però che lo stanziamento effettivo è di 30 miliardi in tre anni (con i quali non si può fare tutto), e che per la residua cifra vi è l'impegno del Governo di assicurare copertura finanziaria per la proiezione dei mutui negli anni successivi. Con queste precisazioni, il parere è favorevole.

CUTRERA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Anche il Governo è favorevole all'emendamento 2.3, condividendo peraltro la precisazione della relatrice, le cui raccomandazioni raccoglie a futura memoria.

PRESIDENTE. Ritiro quindi gli emendamenti 2.1 e 2.2.
Presento inoltre il seguente emendamento:

Sopprimere il comma 2.

2.4

Metto ai voti l'emendamento 2.3.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.4.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 che, nel testo emendato e con alcune modifiche di carattere formale, risulta così formulato:

Art. 2.

1. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, è sostituito dai seguenti:

«5. Per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 7, terzo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, a cooperative edilizie a proprietà indivisa costituite esclusivamente tra gli appartenenti alle Forze armate, compreso il personale che ha cessato il servizio, nonché per la concessione di contributi integrativi finalizzati a contenere l'onere per l'ammortamento dei mutui a carico di dette cooperative edilizie entro il limite del 5 per cento, oltre al rimborso del capitale, è autorizzata una spesa per un importo di dieci miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996. Al relativo onere, per il triennio 1994-1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

È approvato

Art. 3.

1. All'articolo 18, comma 2, lettera b), della legge 17 febbraio 1992, n. 179, le parole da: «sia deliberata» fino a: «dei soci iscritti» sono sostituite dalle seguenti: «sia deliberata a maggioranza dei due terzi dell'assemblea generale ordinaria validamente costituita con la presenza di almeno il 51 per cento dei soci iscritti».

2. Il termine per la presentazione del piano di cessione di cui all'articolo 18, comma 2, lettera g), della legge 17 febbraio 1992, n. 179, è differito al 31 dicembre 1994.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 2.

3.1

ANGELONI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. È attribuita ad esclusiva competenza delle regioni l'autorizzazione alla trasformazione delle cooperative da proprietà indivisa a proprietà divisa».

3.2

IL GOVERNO

ANGELONI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, propongo di non differire al 31 dicembre 1994 i termini per la presentazione del piano di cessione delle cooperative a proprietà indivisa che abbiano più di 150 soci perchè con la legge n. 179 è stata già data questa possibilità fino a tutto il mese di dicembre 1993. Quindi chi ha voluto – anche le cooperative di grosse dimensioni – ha potuto procedere e passare dalla proprietà indivisa a quella divisa. Una riapertura dei termini rischierrebbe di innescare meccanismi incontrollabili, soprattutto in alcune realtà in cui l'esperienza delle cooperative a proprietà indivisa ha un notevole significato sociale in quanto raggruppa migliaia e migliaia di soci.

Al di là di coloro che possiedono già un'abitazione, vi sono le aspettative di chi attende di poter entrare a far parte di tali cooperative. Se prorogassimo i termini, rischieremmo di liquidare un'esperienza importantissima e di far prevalere gli interessi particolari degli attuali assegnatari degli alloggi rispetto all'interesse più generale, mutualistico, di chi attende un'abitazione.

La proposta contenuta nell'emendamento del Governo, invece, rinvia la decisione nel merito alle regioni cui spetterebbe la competenza in materia di autorizzazione alla trasformazione delle cooperative. Per quanto mi riguarda, tale proposta può anche essere presa in considerazione; dobbiamo però fare in modo che vi sia un rapporto diretto tra le regioni e le cooperative. Diversamente sarei contraria ad una riapertura dei termini per la presentazione dei piani di cessione di cooperative con più di 150 soci. Per le altre di più piccole dimensioni rimane salva la possibilità di trasformazione.

CUTRERA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Avendo presentato l'emendamento 3.2, sono ovviamente favorevole all'impostazione delineata dalla senatrice Angeloni.

Vorrei far presente che avevamo posto già tale questione durante l'esame del provvedimento alla Camera dei deputati e avevamo manifestato forti riserve circa la proroga dei termini; anzi, ci siamo trovati in contrasto con la Commissione competente per materia. Ciò serve a spiegare la ragione per la quale oggi il Governo preferisce trovare una soluzione che permetta il differimento dei termini per la presentazione del piano di cessione. In questo modo si potrà rispettare

la decisione della Camera, ma si potranno pure fugare le eventuali perplessità - e questo mi sembra equo, giusto e istituzionalmente corretto - inserendo il riferimento alle regioni, le quali rimarrebbero le uniche competenti in via esclusiva a determinare se esistono o no i presupposti per l'autorizzazione alla trasformazione di cooperative da proprietà indivisa a proprietà divisa.

FAGNI. Signor Presidente, so che in questo settore si registrano situazioni e attese molto diversificate in un senso o nell'altro. Diceva la collega Angeloni che l'aspetto sociale, mutualistico della proprietà indivisa rischia di perdere la sua peculiarità se si approvano piani di cessione generalizzati. È vero altresì che in chi ha acceduto a questi piani attraverso le cooperative c'è molta attesa per il riscatto della propria abitazione.

Come dicevo prima e torno a ribadire, il problema della tensione abitativa in alcune città è tutt'altro che risolto. Credo quindi che sia giusto affidare alle regioni una valutazione caso per caso sulla riapertura dei termini per la presentazione dei piani di cessione. In alcune regioni la valutazione potrà cambiare da provincia a provincia; solo così si riuscirà a contemperare esigenze diverse.

NERLI. Signor Presidente, ritengo opportuno sottolineare un cambiamento nell'atteggiamento del Governo rispetto a quanto aveva precedentemente espresso in questa Commissione. Esso infatti era sembrato a favore dell'abolizione del comma 2 dell'articolo 3, cioè per la non riapertura dei termini per la presentazione del piano di cessione, mentre ora ci rappresenta l'esigenza di mediare su tale questione.

CUTRERA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Le ho spiegato già le ragioni del nostro comportamento.

NERLI. Se, secondo la proposta del Governo, si lascia invariato il comma 2, che differisce i termini per la presentazione del piano di cessione al 31 dicembre 1994, e si attribuisce alle regioni la competenza ad autorizzare la trasformazione delle cooperative da proprietà indivisa a proprietà divisa, ho paura che le regioni stesse non siano libere di scegliere il meccanismo con cui procedere. Le regioni, infatti, potrebbero trovarsi sottoposte alle pressioni di molti assegnatari che vogliono acquisire l'abitazione e quindi riaprire i termini.

Rimango dell'opinione che occorre sopprimere il comma 2 dell'articolo 3: i termini non devono essere riaperti e la questione deve essere definitivamente risolta. Così facendo si agirebbe per il meglio. Non possiamo lasciare alle regioni la decisione sulla riapertura dei termini.

FAGNI. Una regione potrebbe riaprire i termini e un'altra no.

SENESI. Dipende dalla situazione locale.

NERLI. Ci sono regioni come la Toscana dove il risultato di tale disposizione è già scontato: lì non esiste la proprietà indivisa che investe e reinveste, è ferma.

FAGNI. Non è vero e ho i dati che lo dimostrano.

NERLI. Comunque da parte dell'Emilia e da Milano viene la richiesta della vendita. Sono realtà diverse. Sono dell'avviso della senatrice Angeloni di abolire il comma 2 e, caso mai, prevedere che la scelta delle regioni sia più forte rispetto a quanto previsto dall'emendamento del Governo.

SENESI. Se mi è consentito, vorrei completare brevemente il pensiero del collega Nerli. Alle regioni affidiamo il compito di stabilire i piani per l'edilizia popolare. Con questo provvedimento intervengono anche le cooperative a proprietà indivisa. L'osservatorio regionale è l'unico in grado di sapere, sulla base dell'emergenza abitativa nelle singole realtà, qual è l'effettiva situazione, calcolando anche che stiamo intervenendo in un mercato immobiliare che non può - con un'ondata di questa natura - provocare scompensi.

NERLI. Io mi riferisco al futuro, cioè alla riapertura dei termini per la presentazione del piano, che propongo però di attribuire all'esclusiva competenza delle regioni.

CUTRERA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Tale impostazione mi lascia perplesso. Il termine, infatti, è stato fissato con legge dello Stato e, secondo la disposizione che si propone di introdurre, ora potrebbe essere modificato da parte delle regioni.

ANGELONI, *relatore alla Commissione*. Ma tale previsione è contenuta in un'ulteriore legge.

CUTRERA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Allora mi sembra più esatta la dizione del testo approvato dalla Camera dei deputati.

NERLI. Il problema vero è rappresentato dalla riapertura dei termini. La *querelle* è nata perchè, riaprendo i termini, sorge il problema di determinate realtà quali Milano e l'Emilia. Bisogna stabilire che sono le regioni a decidere, attraverso una scelta completa, se riaprire i termini entro un limite massimo.

CUTRERA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi sembra che così - ripeto - sorga un problema di fonti normative. È nostro interesse che rimanga un termine finale ed ho il timore che se sopprimiamo il comma 2 esso scompaia.

ANGELONI, *relatore alla Commissione*. La linea drastica è appunto quella di eliminare il comma 2.

NERLI. Il termine finale va mantenuto.

CUTRERA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Allora manteniamo il comma 2 e, all'interno di esso, diamo alle regioni il potere di intervenire entro l'anno.

ANGELONI, *relatore alla Commissione*. In base alle considerazioni testè svolte, riformulo l'emendamento 3.1 nel modo seguente:

«Sostituire il comma 2 dell'articolo 3 con il seguente: "Le regioni hanno la facoltà di differire, entro e non oltre il 31 dicembre 1994, il termine per la presentazione del piano di cessione di cui all'articolo 18, comma 2, lettera g), della legge 17 febbraio 1992, n. 179"».

PRESIDENTE. Rimane in piedi l'emendamento 3.2 del Governo.

CUTRERA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Abbiamo riaperto i termini, è previsto il piano di cessione, esiste una deliberazione della maggioranza con i *quorum* richiesti. A questo punto le regioni autorizzano al passaggio delle cooperative da proprietà indivisa a proprietà divisa. È una griglia in più. Pertanto ritiro l'emendamento 3.2.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento 3.1, nel nuovo testo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 3.

1. All'articolo 18, comma 2, lettera b), della legge 17 febbraio 1992, n. 179, le parole da: «sia deliberata» fino a: «dei soci iscritti» sono sostituite dalle seguenti: «sia deliberata a maggioranza dei due terzi dell'assemblea generale ordinaria validamente costituita con la presenza di almeno il 51 per cento dei soci iscritti».

2. Le Regioni hanno la facoltà di differire entro e non oltre il 31 dicembre 1994, il termine per la presentazione del piano di cessione di cui all'articolo 18, comma 2, lettera g), della legge 17 febbraio 1992, n. 179.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4. Ne do lettura:

Art. 4.

1. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli alloggi di edilizia agevolata possono essere alienati o locati, nei primi cinque anni decorrenti dall'assegnazione o dall'acquisto e previa autorizzazione della regione, quando sussistano gravi, sopravvenuti e

documentati motivi. Decorso tale termine, gli alloggi stessi possono essere alienati o locati».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 5.

1. Per la concessione di un contributo straordinario in conto capitale a favore di cooperative di abitazione a proprietà divisa o indivisa costituite tra gli appartenenti alle Forze di polizia e alle Forze armate, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1994. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, per il medesimo anno.

2. Il comitato esecutivo del Comitato per l'edilizia residenziale (CER) determina l'entità dei contributi di cui al comma 1 e i criteri per la loro concessione.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

5.1

IL GOVERNO

ANGELONI, *relatore alla Commissione*. Come pensa il Governo di dare copertura alle necessità per le quali si propone di stanziare 20 miliardi per la concessione di un contributo straordinario?

CUTRERA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Con il fondo speciale. Abbiamo una disponibilità, che è stata aumentata in sede di esame della legge finanziaria, all'interno della quale pensiamo di utilizzare questa somma.

FAGNI. È già previsto nella legge n. 179 del 1992.

PRESIDENTE. Poichè non sono stati presentati altri emendamenti, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 5.

Non è approvato.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis

(Fondo di rotazione per l'edilizia residenziale)

1. È istituito presso la sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, istituita dall'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457, il

Fondo di rotazione per l'edilizia residenziale, finalizzato alla concessione di finanziamenti destinati alla realizzazione di abitazioni da assegnare in godimento o in locazione con proprietà differita.

2. La dotazione del Fondo è costituita dai fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, che gli sono destinati annualmente dal CER in misura non superiore al 20 per cento dei fondi stessi, e dal ricavato delle obbligazioni per l'edilizia residenziale emesse dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi del comma 3.

3. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare due emissioni annuali, con decorrenza 1° gennaio e 1° luglio, di una serie speciale di obbligazioni per gli importi deliberati dal consiglio di amministrazione della sezione autonoma per l'edilizia residenziale; sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio; le obbligazioni sono emesse al valore nominale, hanno scadenza ventennale e fruttano l'interesse annuo del 2 per cento; il valore delle obbligazioni è rivalutato al termine di ciascun anno dalla data di emissione in misura uguale alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT per i 12 mesi precedenti. Le modalità di emissione, collocazione, calcolo degli interessi e della rivalutazione, pagamento degli interessi e rimborso sono stabilite con decreto del Ministero del tesoro.

4. Il CIPE determina, entro il 31 marzo di ciascun anno, su proposta del CER, la quota degli incrementi delle riserve tecniche degli istituti di previdenza e delle imprese di assicurazione, di cui all'articolo 2, comma 1 lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 457, che deve essere investita nelle obbligazioni di cui al comma 3.

5. Gli operatori abilitati alla realizzazione di interventi di edilizia agevolata che presentino richiesta di finanziamento al Fondo di rotazione devono documentare di possedere, da non meno di 12 mesi, obbligazioni emesse dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi del comma 3 per un importo non inferiore al 15 per cento del costo convenzionale delle abitazioni che intendono realizzare o recuperare, calcolato in base ai limiti massimi stabiliti dal CER ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettera n), della legge 5 agosto 1978, n. 457, aggiornati al mese precedente a quello di presentazione della richiesta in base alla variazione verificatasi, dalla data della loro definizione, nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

6. Il regolamento del Fondo di rotazione e le sue successive integrazioni sono approvati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione delle sezioni autonome per l'edilizia residenziale, rispettando le seguenti disposizioni:

a) le disponibilità del Fondo di rotazione sono destinate alla concessione di finanziamenti per la realizzazione o il recupero di abitazioni da assegnare in godimento o in locazione per un periodo di tempo non superiore a 10 anni e con il successivo trasferimento della proprietà delle abitazioni ai soci assegnati o ai conduttori;

b) il finanziamento concesso dal Fondo è pari al 90 per cento del costo convenzionale delle abitazioni da realizzare o recuperare, calcolato in base ai limiti massimi di cui al comma 5 aggiornati al mese precedente a quello della concessione del finanziamento in base alla

variazione verificatasi, dalla data della loro definizione, nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;

c) il finanziamento, comprensivo delle rivalutazioni annuali, è garantito con la iscrizione di ipoteca di primo grado sull'area e sull'immobile e deve essere rimborsato, per non meno del 40 per cento, entro 10 anni dalla data di decorrenza dell'ammortamento, con versamenti annuali non inferiori al 2 per cento del debito residuo all'inizio di ciascun anno; il debito residuo alla data del rogito notarile di trasferimento della proprietà delle abitazioni è accollato, per la parte relativa all'abitazione a ciascuno di essi trasferita, agli acquirenti, che devono rimborsarlo con il versamento di 20 rate semestrali posticipate; i versamenti alla sezione autonoma possono essere effettuati anche mediante la cessione alla stessa sezione di obbligazioni emesse ai sensi del comma 2, al valore risultante dall'ultima rivalutazione effettuata;

d) per la durata dell'ammortamento, l'operatore e, successivamente, gli acquirenti, corrispondono alla sezione autonoma il tasso annuo del 2,5 per cento; il debito residuo al termine di ciascun anno dalla data di decorrenza dell'ammortamento è rivalutato in misura uguale alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT per i 12 mesi precedenti;

e) sulle giacenze del Fondo di rotazione depositate presso la Tesoreria dello Stato è riconosciuto allo stesso Fondo l'interesse annuo del 7,5 per cento.

7. Le disponibilità del Fondo di rotazione provenienti dai fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, sono riservate al finanziamento degli interventi destinati ad essere assegnati a lavoratori dipendenti che, alla data della domanda di finanziamento, abbiano versato almeno 12 mensilità di contributi.

8. Gli interessi e le rivalutazioni relativi alle obbligazioni emesse dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi del presente articolo sono esenti dalle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche.

9. Per i primi 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applica il periodo minimo di possesso delle obbligazioni di cui al comma 5».

5.0.1

ANGELONI, MAISANO GRASSI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-ter

“1. Il comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è sostituito dal seguente”:

“I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, possono essere destinati a parziale copertura del costo convenzionale degli interventi di recupero edilizio o di nuova edificazione realizzati dai comuni, dagli IACP, da cooperative edilizie di

abitazione, da imprese di costruzione e da consorzi fra i soggetti suddetti».

5.0.2

ANGELONI, MAISANO GRASSI

«1. Le economie sui fondi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, ripartiti dal Comitato esecutivo del Comitato per l'edilizia residenziale (CER) con delibera 16 gennaio 1987, in favore dei comuni individuati nella tabella allegata alla delibera suddetta, a qualunque titolo giacenti, all'entrata in vigore della presente legge, presso le tesorerie provinciali o comunali, possono essere utilizzate dagli stessi comuni, previa autorizzazione del comitato esecutivo del CER, per le finalità previste dall'articolo 3, primo comma, lettera q), della legge 5 agosto 1978, n. 457, ovvero per eventuali maggiori oneri derivanti dai programmi già finanziati ai sensi dello stesso articolo 3, primo comma, lettera q)».

5.0.3

FRANZA

ANGELONI, *relatore alla Commissione*. Considero illustrato l'emendamento 5.0.1.

CUTRERA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Esprimo parere contrario perchè ritengo che tale questione debba essere esaminata nell'ambito di una riforma organica del settore dell'edilizia residenziale pubblica. Non abbiamo affrontato questa materia così importante all'interno del provvedimento in esame di intesa con il Ministero del tesoro.

Anticipo che il Governo si è dichiarato favorevole a tale proposito alla Camera dei deputati; quindi la mia non è un'obiezione di merito, ma solo sulla sede. Ribadisco quindi il mio parere contrario all'emendamento 5.0.1.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.0.1.

FAGNI. Signor Presidente, l'emendamento teso all'utilizzo del fondo di rotazione per l'edilizia residenziale mi sembra abbia un notevole significato, ma proprio perchè è importante e comporta una serie di operazioni piuttosto complesse, meriterebbe una collocazione diversa e probabilmente un provvedimento a sè stante.

Pertanto, pur condividendo il contenuto della proposta, vorrei chiedere alla senatrice Angeloni di ritirare l'emendamento e, se avremo la ventura o la fortuna di ritrovarci, visto che siamo alla dirittura d'arrivo dell'attuale legislatura, di farne oggetto di un provvedimento complessivo. Purtroppo i problemi che riguardano l'edilizia non vengono risolti nè con una legge-quadro, nè con gli aggiustamenti della legge n. 179.

PRESIDENTE. Pur condividendo le intenzioni e lo spirito dell'emendamento della relatrice Angeloni, capisco la posizione espressa

dal Governo e quella della collega Fagni. La questione andrebbe meglio valutata e inquadrata all'interno di un discorso più generale e più complessivo. Pertanto chiedo anch'io che la senatrice Angeloni ritiri l'emendamento 5.0.1; in caso contrario voterò contro.

ANGELONI, *relatore alla Commissione*. Accolgo l'invito rivoltomi dai colleghi. Nel presentare l'emendamento 5.0.1 c'era stata la speranza di avere un po' più di tempo per esaminare la questione che ne è oggetto. Poichè constato che gli obiettivi della mia proposta sono comunque largamente condivisi ed essendoci ormai ridotti agli ultimi sgoccioli della legislatura, accolgo la richiesta e ritiro l'emendamento 5.0.1.

L'emendamento 5.0.2 si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Faccio mio l'emendamento 5.0.3 del presidente Franza. Esso intende utilizzare alcune economie sui fondi, di cui all'articolo 5, lettera b), del decreto legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1986, n. 899, ripartiti dal comitato esecutivo del CER con delibera 16 gennaio 1987, utilizzati solo in piccola parte dai comuni aventi diritto. Si tratta della materia dei cosiddetti «buoni casa». Ci risultano disponibili circa 60 miliardi di lire, avendo avuto questi fondi una utilizzazione per soli 4 miliardi negli anni che vanno dal 1986 ad oggi. Proprio per poter fronteggiare alcune emergenze abitative drammatiche (delle quali si è parlato anche oggi in questa sede) e proprio per poter recuperare tutte le somme disponibili nelle varie poste di bilancio, la proposta del presidente Franza è quella di poter utilizzare i 60 miliardi in questione per l'edilizia residenziale pubblica, collegandoli direttamente con le esigenze specifiche che hanno un connotato di estrema urgenza. Ad esempio, si potrebbe finalizzare la destinazione dell'importo alle necessità che si sono manifestate a Roma, per le quali è già in corso un'intesa tra Governo e amministrazione comunale.

ANGELONI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole.

CUTRERA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è favorevole agli emendamenti 5.0.2 e 5.0.3.

Presidenza del Vice Presidente PINNA

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento 5.0.2.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.3.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con le modifiche introdotte e avvertendo che la numerazione degli articoli dovrà essere conseguentemente modificata.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 12.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA MARISA NUDDA

